



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

PERSONALE DEL COMPARTO

ACCORDO SULLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

PER L'ANNO 2011

In data **14 Dicembre 2011**, alle ore 09.30, presso la Sala Riunioni della sede legale dell'A.S.L. TO4, sita in Via Po, 11 – Chivasso, le parti sottoindicate sottoscrivono il seguente Accordo sulla retribuzione di risultato per l'anno 2011 del Personale del Comparto.

PER L'AZIENDA

IL COMMISSARIO

Dott. Renzo SECRETO

in originale firmato Dott. Renzo SECRETO

PER LE R.S.U. ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO

R.S.U.

in originale firmato Serse NEGRO

in originale firmato Piero FRANCHIGIO

in originale firmato Gian Livio LEMBO

in originale firmato Antonello BOCCA

C.G.I.L.

in originale firmato Gabriele GILOTTO

C.I.S.L.

in originale firmato Attilio BERRA

U.I.L.

in originale firmato Maria Stella MANOTI

F.I.A.L.S.

assente

F.S.I.

in originale firmato Gianfranco OBERTI

NURSING-UP

non sottoscrive

- Vista la deliberazione n. 37, del 10/02/2011, con la quale veniva disposto il mantenimento, per l'anno 2011, dell'erogazione a favore del Personale Dipendente degli acconti sulla retribuzione di risultato e sulla produttività collettiva, negli importi già percepiti nel 2010;
- Vista la nota prot. n. 25876/DB 2000, del 30/09/2011, con cui la Direzione Sanità della Regione Piemonte – dettando indicazioni sulla definizione delle consistenze organiche – richiama, in merito all'applicazione del citato art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010, la Circolare n. 10/133/CR 6/C1, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con la quale sono stati forniti indirizzi interpretativi sugli aspetti applicativi della norma menzionata;
- Vista, altresì, la delibera n. 51/2010/SRCPIE/PAR, del 08/09/2010, della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Piemonte, con cui viene sancita l'esclusione dal limite introdotto dal menzionato comma 1, dell'art. 9, D.L. n. 78/2010, degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, dalle variazioni dipendenti da eventuali arretrati, nonché dal conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno;
- Visto l'art. 9 "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30/07/2010, n. 122 e s.m.i., in particolare, il comma 2-bis, il quale dispone che per il quadriennio 2011/2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- Vista la Circolare della Regione Piemonte n. 25876, del 30 settembre 2011, con la quale è stato precisato che la riduzione automatica delle risorse in misura proporzionale alle cessazioni di personale si applica già dal 2011, con riferimento alla riduzione nell'anno del personale in servizio, e che la stessa riduzione dovrà essere calcolata a saldo, per cui il primo automatismo in termini di riduzione di quote annuali intere va applicato alle risorse dell'anno 2012, con riferimento alla riduzione del personale in servizio avvenuta nel corso del 2011;
- Considerato che in merito alla conferma delle quote totali di retribuzione di risultato per l'anno 2011 si dovrà attendere la definitiva quantificazione dei fondi contrattuali;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ART. 1

Acconto sulla Retribuzione di Risultato anno 2011

1. Per l'anno 2011 sono confermate le quote in acconto di retribuzione di risultato già erogate al personale del comparto nell'anno 2010, come definite all'art. 11, comma 1, dell'Accordo del 09/06/2010, pari a:

Categoria	Acconto annuo 2011	Acconto mensile 2011
A	1.255,00	105,00
B	1.255,00	105,00
Bs	1.491,00	124,00
Bs coordinatore	1.812,00	151,00
C	1.859,00	155,00
D	2.368,00	197,00
Ds	2.746,00	229,00
D – Ds coordinatore di Struttura	2.906,00	242,00
Ds coordinatore di Dipartimento	3.293,00	274,00

2. Sono, altresì, confermate per il 2011 le modalità di attribuzione dell'acconto sulla retribuzione di risultato di cui al medesimo art. 11, del menzionato Accordo del 09/06/2010.

ART. 2

Saldo sulla Retribuzione di Risultato anno 2011

1. Il saldo sulla retribuzione di risultato per l'anno 2011 sarà definito a seguito della quantificazione definitiva dei fondi contrattuali di tale anno, successivamente alla riduzione da operare in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, prevista dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30/07/2010, n. 122 e fermo restando che le quote complessive non potranno essere superiori a quelle dell'anno 2010, così come previsto dal comma 1 del citato art. 9, D.L. 78/2010.

ART. 3

Residui dei fondi contrattuali al 31/12/2010

1. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 risulta, ad oggi, la seguente disponibilità residua sui fondi contrattuali del Personale del Comparto:

FONDO	RESIDUI			
	2008	2009	2010	Totale
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno				
Fondo utilizzabile, al netto delle decurtazioni "Brunetta"	5.891.649,10	5.891.074,52	5.852.667,18	
Pagamenti	- 5.796.760,72	- 5.868.109,71	- 5.699.491,08	
Residui	94.888,38	22.964,81	153.176,10	(*) 271.029,29
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali				
Fondo	7.152.013,80	7.152.013,80	7.152.013,80	
Pagamenti	- 8.028.255,10	- 8.585.714,82	- 7.658.145,29	
Residui	- 876.241,30	- 1.433.701,02	- 506.131,49	- 2.816.073,81
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzate, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica				
Fondo utilizzabile, al netto delle decurtazioni "Brunetta"	12.208.610,11	12.446.367,71	12.476.600,89	
Pagamenti	- 11.079.985,50	- 11.107.207,42	- 11.171.527,54	
Residui	1.128.624,61	1.339.160,29	1.305.073,35	3.772.858,25
Totale Residui	347.271,69	- 71.575,92	952.117,96	1.227.813,73

(*) I Residui provenienti dal Fondo Straordinario e Disagio potranno subire una riduzione a seguito di pagamenti ancora da effettuare, gravanti sul fondo stesso.

2. I residui di cui sopra saranno ripartiti con criteri da definirsi successivamente tra le parti.

ART. 4

Assenze dal servizio

1. La retribuzione di risultato non compete nei periodi di assenza dal servizio che non danno diritto alla retribuzione.
2. Fermo restando quanto sopra, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, si disciplinano, come segue, le assenze dal servizio effettuate dai dipendenti:

a) Astensione per maternità

- astensione anticipata, obbligatoria e nei primi 30 giorni di astensione facoltativa: 50% della quota spettante
- astensione facoltativa oltre i primi 30 giorni: nessuna quota
- permessi per assistenza figli di età inferiore ai 3 anni, sino ad un massimo di 30 giorni per anno del bambino: 50% della quota spettante

b) Malattia

la retribuzione di risultato è decurtata in ragione di 1/360 per ogni giorno di malattia, fatti salvi i primi 30 giorni (rapportati al periodo lavorato). I giorni di malattia sono calcolati cumulativamente nell'anno ai fini della decurtazione. L'acconto viene sospeso, in via cautelare, dopo 30 giorni di malattia.

Ai fini della decurtazione, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia le assenze effettuate per le seguenti fattispecie:

- infortuni sul lavoro o per causa di servizio;
- terapie salvavita;
- ricoveri ospedalieri (ordinari e day hospital).

c) Permessi

non determinano decurtazioni sulla retribuzione di risultato i seguenti istituti:

- permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo;
- permessi per attività di volontariato nell'ambito della protezione civile;
- permessi ai sensi della Legge 104/1992 e s.m.i.;
- permessi di cui agli artt. 14 e 15, del C.C.N.L. 20/09/2001, limitatamente ai primi 30 giorni, calcolati complessivamente nell'anno;
- permessi sindacali;
- permessi per aggiornamento professionale, sia obbligatorio che facoltativo;
- permessi per diritto allo studio di cui alla Legge n. 300/1970 e s.m.i.;
- permessi di cui all'art. 21, comma 1, 2 e 3, del C.C.N.L. 01/09/1995 e s.m.i.;
- permessi retribuiti per carica pubblica;
- permessi elettorali.

d) Distacchi e Aspettative Sindacali

ai Dipendenti in aspettativa o distacco sindacale è riconosciuto il 75% della quota di retribuzione di risultato spettante.

ART. 5

Norma Finale

1. Il presente Accordo è trasmesso al Collegio Sindacale, per il parere di competenza.